



Città di Chivasso

Regione Piemonte

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL CANILE COMUNALE**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 70 del 21/12/2016

Sommario

ART. 1 – OGGETTO.....	3
ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ.....	3
ART. 3 - ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	4
ART. 5 - COMPETENZE DELL'ASL	5
ART. 6 - ALTRE COMPETENZE SANITARIE.....	5
ART. 7 - COMPITI DEL GESTORE	5
ART. 8 – COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	7
ART. 9 – REQUISITI E COMPORTAMENTI	8
ART. 10 - GRUPPO DI LAVORO PER IL CANILE.....	8
ART. 11 - RECUPERO ANIMALI	9
ART. 12 - ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA.....	9
ART. 13 – PROCEDURE IN CASO DI CANI IDENTIFICATI	9
ART. 14 – PROCEDURE IN CASO DI CANI NON IDENTIFICATI	10
ART. 15 - AFFIDI	11
ART. 16 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI	12
ART. 17 - PROVENTI	12
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI.....	13
Allegato A: resoconto spese	15

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di gestione e funzionamento della struttura comunale “Amica cuccia” deputata ad accogliere e custodire cani, sita in Chivasso, frazione Boschetto, strada della Palazza (di seguito individuata come “struttura” o “canile”) e costituita dal settore denominato “canile sanitario”, per la prima accoglienza degli animali e il periodo di osservazione sanitaria, e dal settore denominato “canile rifugio” per l’accoglienza degli animali in attesa di affido;
- b) le modalità di accesso e di custodia degli animali in struttura, volte ad assicurare agli animali ospiti il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;
- c) le attività volte ad assicurare ai cani della struttura l’assistenza veterinaria;
- d) le modalità per assicurare la rapida riconsegna degli animali ai proprietari o il loro affido a persone interessate;
- e) le attività correlate al soccorso e cattura di cani vaganti e/o feriti di cui non è individuata la proprietà all’atto della richiesta di intervento;
- f) le modalità di accesso e svolgimento delle attività di volontariato nell’ambito della struttura;
- g) le procedure per l’applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura, quali il servizio di recupero dei cani vaganti, la retta giornaliera per la degenza presso la struttura, i trattamenti e l’assistenza sanitaria.

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, e in particolare:

- alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 *“Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”* e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi;
- alla Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 *“Tutela e controllo degli animali da affezione”* e al relativo D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993 *“Regolamento recante criteri per l’attuazione della legge regionale «Tutela e controllo degli animali da affezione»”*;
- alla Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 *“Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)”*.

2. Il presente regolamento recepisce il “Protocollo operativo canili ASL TO4” trasmesso dall’ASL TO4 – Servizio Veterinario Sanità Animale con nota prot. 86017 del 11/10/2016.

ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. In coerenza e applicazione con quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, nonché dalla Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 e successivi atti applicativi, l’Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;
- b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
- c) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire il recupero e l’appropriata custodia dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia;
- d) limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili ad un proprietario, impegnando il Gestore della struttura, in collaborazione con la Polizia Municipale, a rintracciare i proprietari dei cani smarriti e a riconsegnarli nel minor tempo possibile, utilizzando le metodologie previste dalla legge e gli strumenti e le tecnologie disponibili;

- e) favorire l'affidamento dei cani non riferibili a un proprietario, anche con programmi e progetti specifici e l'utilizzo di efficaci forme di comunicazione;
- f) rendere la struttura del canile un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale.

2. Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente comma 1 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con Associazioni di volontariato operanti nel settore, riconosciute a livello nazionale e/o regionale, sulla base di apposite convenzioni o protocolli. L'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 delle legge quadro sul volontariato n. 266/91.

ART. 3 - ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Sono oggetto del presente regolamento:

- a) i cani per i quali è previsto, dalle norme vigenti, l'obbligo della custodia, tra cui in particolare i cani vaganti di cui non è individuata la proprietà all'atto della richiesta di intervento, che vengono rinvenuti sul territorio comunale (o dei comuni convenzionati per tale scopo con il Comune di Chivasso) e condotti e ospitati nella struttura di cui all'articolo 1.
- b) i cani i cui proprietari, residenti a Chivasso, versano in situazioni economiche e sociali particolarmente disagiate, a seguito di specifica richiesta da parte dei Servizi Sociali competenti ed esplicita autorizzazione da parte del Comune. L'ingresso al canile suppone in questo caso che il proprietario rinunci alla proprietà del cane e lo ceda al Comune di Chivasso, per renderlo disponibile per un eventuale affido.
- c) i cani i cui proprietari, residenti a Chivasso, sono impossibilitati o non vogliono più detenere i propri animali e li cedono all'Associazione che a seguito di convenzione con il Comune opera nel canile comunale. Questi cani sono ospitati in una zona del canile rifugio appositamente riservata, costituita da non più di tre stalli. Essi sono registrati nell'Anagrafe Canina Regionale - ARVET attribuendogli come ultimo proprietario l'Associazione e le loro future cessioni ad altri privati verranno registrate ai sensi della L.R. 18/2004.

2. Nel canile, in osservanza alle norme impartite dall'Autorità Giudiziaria, possono essere ospitati cani posti sotto sequestro, i quali sono esclusi dalle pratiche di affido, fino ad esplicita autorizzazione della stessa Autorità Giudiziaria che ha emesso l'atto di sequestro. Il Comune provvede al recupero presso i proprietari dei cani delle spese sostenute per il mantenimento degli animali presso la struttura comunale.

3. Nel reparto "canile sanitario" possono essere ospitati, su richiesta del Servizio Veterinario dell'ASL, i cani morsicatori non gestibili dal proprietario, per un periodo di osservazione sanitaria. Le spese per il mantenimento presso il canile di questi cani sono a carico del proprietario.

ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il Comune provvede, tramite affidamento ad un Gestore, al servizio di cattura e trasporto al canile dei cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale, alla gestione della struttura di cui all'art. 1 e al mantenimento degli animali in canile in vista del loro affido.

2. Resta di competenza del Comune:

- a) la definizione delle caratteristiche di funzionamento della struttura, dell'orario di apertura al pubblico della struttura per non meno di 18 ore settimanali, compatibile con le necessità di gestione della struttura e di cura dei cani, e concordato col Gestore e con l'Associazione di volontariato, assumendo come principio la differenziazione dell'orario a seconda delle stagioni, e la previsione di turni mattutini e/o pomeridiani e l'apertura nei giorni festivi e prefestivi;
- b) la definizione dell'ammontare delle tariffe per i servizi resi dal canile comunale;

- c) la diffusione di indicazioni e regole per una buona gestione degli animali: diritti/doveri dei proprietari, regole per una buona convivenza uomo/animale, caratteristiche e necessità dell'animale;
- d) la collaborazione alle campagne di incentivazione degli affidi con progetti e programmi di sensibilizzazione e adeguate forme di comunicazione;
- e) la vigilanza e la verifica periodica sull'efficacia e la qualità dei servizi nella struttura, sul rispetto delle regole e delle finalità, e sul benessere degli animali.

3. Al Servizio Ambiente sono affidate la gestione delle attività amministrativo-contabili e le funzioni di coordinamento, orientamento e controllo del buon funzionamento della struttura, dell'operato del Gestore e dei volontari, e del rispetto delle finalità e delle regole previste nel presente regolamento.

4. Alla Polizia Municipale è affidato il compito di provvedere alla notifica ai proprietari del rinvenimento dei loro cani e di emettere eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa vigente.

5. Nel rispetto di quanto previsto dagli art. 4 e 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), al Comune compete la copertura assicurativa del personale volontario operante in canile, da specificarsi in apposita convenzione tra Comune e Associazione di volontariato.

ART. 5 - COMPETENZE DELL'ASL

1. Sono di competenza dei servizi dell'ASL secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente:

- a) la vigilanza sanitaria e non su tutte le strutture del canile;
- b) gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- c) le operazioni di identificazione dei cani privi di microchip o tatuaggio e l'inserimento dei relativi dati nell'Anagrafe Canina Regionale - ARVET;
- d) la partecipazione all'attuazione di programmi di informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.

ART. 6 - ALTRE COMPETENZE SANITARIE

1. Il Comune affida al Gestore l'individuazione del veterinario libero professionista, referente della struttura, cui affidare i compiti sanitari non spettanti istituzionalmente all'ASL.

2. Attraverso il veterinario libero professionista, referente della struttura, sono assicurate le funzioni di assistenza sanitaria veterinaria e in particolare:

- a) presenza programmata di un veterinario, secondo le esigenze di servizio e comunque con reperibilità 24 h su 24;
- b) interventi terapeutici e chirurgici, anche d'urgenza, in struttura apposita ed autorizzata; vaccinazioni ed eventuali soppressioni eutanasiche ai sensi della normativa vigente;
- c) valutazione sulla qualità e sulla razione alimentare;
- d) ogni altra attività e intervento di cura e vigilanza igienico sanitaria disposta su indicazione o in collaborazione con l'ASL.

ART. 7 - COMPITI DEL GESTORE

1. Il soggetto individuato come Gestore della struttura e dei servizi correlati garantisce il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento, nel rispetto delle norme di riferimento dello stesso e in collaborazione con il Comune, l'ASL e gli organismi di volontariato operanti all'interno del canile.

2. Al Gestore, sulla base degli strumenti contrattuali definiti per l'affidamento, possono essere attribuiti i seguenti compiti:

- a) la cattura dei cani vaganti a seguito di segnalazione, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, con un servizio continuativo diurno, notturno e festivo e con l'impiego di mezzi adeguati;
- b) il recupero, anche nelle giornate festive e nelle ore notturne, di cani feriti o morti, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
- c) il trasporto immediato alla struttura degli animali catturati o recuperati e il loro ricovero in condizioni di sicurezza per le persone e per gli altri animali; nel caso siano in pericolo di vita, il trasporto immediato alla struttura in cui si effettua l'assistenza veterinaria;
- d) il servizio di custodia diurna, notturna e festiva, degli animali nella struttura, in condizioni tali da garantirne il benessere;
- e) la gestione e manutenzione della struttura e di quanto necessario al suo funzionamento, per assicurarne la sicurezza igienico sanitaria, attraverso l'esecuzione diretta, o la collaborazione e supervisione, in caso di affidamento ad altri operatori, della pulizia giornaliera, degli interventi di disinfestazione e disinfezione opportuni o prescritti, dello smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente;
- f) la corretta conduzione e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi affidati o comunque in uso;
- g) la custodia di copia dei documenti e dei certificati relativi alla struttura e alle sue attrezzature ed impianti, la segnalazione tempestiva al Comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi;
- h) la custodia presso il canile e l'aggiornamento puntuale e tempestivo del registro di carico/scarico del canile e della documentazione connessa, nonché del "registro chiamate canile" concordando la compilazione con il veterinario preposto;
- i) l'accudimento degli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla salute, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, alla sgambatura dei cani ed alla loro toelettatura;
- j) le condizioni di contenimento dei cani aggressivi con strumenti volti al recupero effettivo dell'animale;
- k) l'isolamento dei cani in osservazione sanitaria, o se richiesto a seguito di aggressività;
- l) la comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL o al Veterinario addetto all'assistenza sanitaria, ognuno per le proprie competenze, del sospetto di malattia dei cani ospitati in canile e di ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- m) l'assistenza ai veterinari in tutte le operazioni sanitarie; il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio; il contenimento; la somministrazione dei farmaci prescritti; la messa a disposizione dell'animale e l'attenzione affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;
- n) il trattamento delle spoglie degli animali deceduti o soppressi, il loro incenerimento, con le modalità previste dalla normativa vigente;
- o) l'aggiornamento costante delle schede con i dati salienti dell'animale (nome, razza, sesso, taglia, colore, microchip, data di entrata, indice di adottabilità ecc.) affisse all'esterno dei box e quelle individuali sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli interventi, sanitari e non che li riguardano;
- p) la sollecita ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali rinvenuti e ricoverati in struttura, l'avviso di ritrovamento dei loro animali e la riconsegna;
- q) la segnalazione alla Polizia Municipale del mancato recupero dell'animale da parte del proprietario rintracciato e di eventuali ulteriori inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dello stesso proprietario;

- r) l'informazione ai volontari in merito al corretto relazionarsi con i cani e all'eventuale presenza di soggetti aggressivi;
- s) la richiesta e riscossione al momento della riconsegna dell'animale al proprietario o al momento della rinuncia alla proprietà dell'animale, delle tariffe dovute e del rimborso delle spese sostenute, così come previsto al precedente articolo 1 lett. g), con rilascio di ricevuta e sottoscrizione e rilascio di copia del modulo "resoconto spese" (Allegato A non sostanziale del presente regolamento, che potrà essere oggetto di successive modifiche e/o integrazioni, da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale);
- t) l'esposizione all'ingresso del canile, degli orari di apertura della struttura e delle tariffe in vigore;
- u) l'adozione di ogni misura utile a facilitare l'accesso dei proprietari per il riconoscimento degli animali;
- v) la registrazione all'Anagrafe Canina Regionale – ARVET di tutte le movimentazioni relative ai cani ospitati in canile (catture, restituzioni, affidi, decessi);
- w) la trasmissione al Servizio Veterinario dell'ASL di tutta la documentazione relativa agli affidi, con cadenza almeno bimestrale.

ART. 8 – COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. I volontari dell'Associazione prestano la propria attività per libera scelta e a titolo gratuito, impegnandosi a seguire le direttive impartite dal Comune e del Gestore, secondo i seguenti principi:

- a) all'interno del canile tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dal tipo di attività che svolgono;
- b) l'accesso del volontariato al canile municipale è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura;
- c) in particolare l'obiettivo è quello di ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali rafforzando la socializzazione e la consuetudine con l'uomo.

2. Ai sensi dell'art 4 della Legge 14 agosto 1991 n. 281, così come modificato dall'art. 2 c. 371 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), all'Associazione di volontariato è attribuito principalmente il compito di gestire il servizio di affido dei cani presenti in canile, secondo i criteri generali definiti nel successivo articolo 15 e comunicando tempestivamente al Gestore ogni movimentazione dei cani, corredata dalla documentazione richiesta.

L'Associazione è anche incaricata di promuovere il servizio di affido in tutte le forme ritenute più idonee ed efficaci, compreso l'aggiornamento di una pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune. I volontari dell'Associazione curano la relazione con i visitatori del canile e gli aspiranti affidatari, con offerta di adeguata assistenza e informazione sulle caratteristiche degli animali presi in considerazione, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con il Comune e con il Gestore.

3. I volontari possono svolgere le seguenti altre attività:

- a) attività di movimento, di gioco e di relazione con gli animali ospitati nella struttura
- b) attività di sgambatura e conduzione dei cani, anche all'esterno del canile, previa autorizzazione del Gestore, salvo diverse prescrizioni specifiche indicate sui box, avendo cura di pulire eventuali deiezioni.

4. I volontari possono collaborare anche alle seguenti attività all'interno della struttura la cui responsabilità resta comunque in capo al Gestore:

- a) cooperare nella verifica e pulizia dei box, anche per quanto riguarda la presenza di acqua pulita nelle ciotoie;
- b) cooperare nella toelettatura degli animali, con spazzolatura o lavaggio dell'animale, qualora richiesto;
- c) cooperare alle piccole manutenzioni della struttura, previa autorizzazione del Gestore.

5. Le diverse attività di volontariato da svolgersi all'interno della struttura devono sempre essere concordate con il Gestore. I volontari dovranno attenersi a quanto impartito in merito al relazionarsi con i cani presenti in struttura ed essere adeguatamente informati in caso di soggetti aggressivi.

6. I volontari contribuiscono a segnalare al Gestore eventuali elementi, sia riferiti agli animali sia alla struttura, che possano comportare necessità di intervento.

ART. 9 – REQUISITI E COMPORTAMENTI

1. Per accedere in qualità di volontario al canile occorre:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere socio dell'Associazione che ha sottoscritto la convenzione con il Comune per svolgere attività in canile;
- c) non avere avuto a proprio carico condanne penali, e/o carichi pendenti per i reati contemplati dalla Legge 20 luglio 2004 n. 189 *"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"*;
- d) aver sottoscritto apposita dichiarazione liberatoria con la quale si esonera il Comune ed il Gestore dalle responsabilità civili, penali, amministrative e patrimoniali derivanti dalle attività prestate a servizio del canile, anche all'esterno della struttura. Tale dichiarazione è custodita dall'Associazione, che la trasmetterà in copia al Comune.

2. Ogni anno l'Associazione che ha sottoscritto la convenzione con il Comune per agire a servizio del canile, fornisce all'Ufficio Ambiente e al Gestore l'elenco dei nominativi dei propri volontari che, avendo i requisiti di cui al comma 1, possono accedere all'interno della struttura. L'elenco, oltre i nominativi, dovrà contenere data e luogo di nascita e data di sottoscrizione della dichiarazione liberatoria.

3. I volontari che prestano servizio presso il canile sono muniti di un tesserino visibile e leggibile, contenente nome e cognome del volontario.

4. Su disposizione del Comune, l'accesso dei volontari e dei visitatori può essere temporaneamente sospeso o limitato per motivi sanitari o motivate ragioni organizzative/gestionali, previa comunicazione agli interessati. Tali comunicazioni verranno pubblicizzate anche sul sito del Comune.

5. Il personale che accede al canile per svolgere attività di volontariato deve osservare le seguenti norme di igiene al fine di prevenire la diffusione di patogeni all'interno della struttura:

- a) lavarsi accuratamente le mani
- b) utilizzare calzature e abiti adeguati, da tenere costantemente puliti

6. In caso venga segnalato che un volontario non si attiene alle regole stabilite dal presente regolamento e mette in atto comportamenti che pregiudichino il funzionamento e la gestione del canile, l'Associazione è invitata a effettuare le opportune verifiche e ad adottare i necessari provvedimenti. Nel caso le segnalazioni non trovino soluzione, il Comune può procedere alla revoca della convenzione con l'Associazione.

ART. 10 - GRUPPO DI LAVORO PER IL CANILE

1. Viene costituito un gruppo di lavoro per il canile, composto da:

- a) un rappresentante del Comune di Chivasso – Ufficio Ambiente, con compiti di convocazione e di presidenza del gruppo di lavoro nonché di definizione dell'ordine del giorno degli incontri;
- b) un rappresentante del Servizio veterinario dell'ASL;
- c) il Gestore del canile o suo delegato;
- d) un rappresentante dell'Associazione operante all'interno del canile.

2. Il Gruppo di lavoro si riunisce una volta all'anno per realizzare i seguenti obiettivi:

- a) esaminare eventuali proposte migliorative per la qualità della vita degli animali ospitati nel canile;
- b) verificare le attività svolte, alla luce di quanto previsto dalla normativa e dal presente regolamento;
- c) condividere e approfondire norme, indirizzi e buone pratiche attinenti la gestione del canile.

ART. 11 - RECUPERO ANIMALI

1. Il recupero dei cani vaganti e/o feriti, è attuato dal Gestore tramite propri operatori autorizzati, che hanno cioè frequentato i corsi predisposti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria.

2. Il recupero dei cani vaganti e/o feriti avviene esclusivamente in base alle segnalazioni provenienti dalla Polizia Municipale, dal Servizio Veterinario dell'ASL o da un organismo della Forza Pubblica (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, ecc). Il recupero di cani morti può essere richiesto anche dagli Uffici comunali, a seguito di segnalazioni pervenute.

3. I cani vaganti recuperati sono condotti alla struttura e ivi ricoverati.

4. I proprietari dei cani recuperati, devono provvedere nel più breve tempo possibile al ritiro dell'animale e sono tenuti a corrispondere le tariffe definite dall'Amministrazione per le operazioni di cattura e per il successivo mantenimento ed eventuali cure ritenute necessarie.

ART. 12 - ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA

1. Al momento dell'entrata dell'animale in struttura, il Gestore provvede a:

- a) effettuare la verifica scrupolosa dell'esistenza di tatuaggio/microchip o di altri segni di riconoscimento dell'animale;
- b) registrare i dati relativi all'animale e all'intervento di cattura, anche all'Anagrafe Canina Regionale – ARVET, e inoltrare comunicazione di avvenuto ingresso al veterinario dell'ASL;
- c) informare il veterinario addetto all'assistenza sanitaria presso la struttura, qualora l'animale appaia in pericolo di vita o in condizioni di salute molto precarie, al fine di predisporre i necessari interventi d'urgenza;
- d) inserire l'animale all'interno della struttura, con contestuale richiesta di visita, accertamenti, eventuali terapie.

2. I veterinari dell'ASL dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile, all'inserimento del microchip nel caso l'animale sia sprovvisto di identificazione.

3. Al fine del contenimento della popolazione canina, si procede alla sterilizzazione degli animali adulti in capo al Comune, tramite il veterinario referente del canile e presso struttura autorizzata, salvo diverse indicazioni espresse dall'ASL.

4. Tutte le movimentazioni dei cani devono essere indicate per iscritto ed il Gestore dovrà mantenere aggiornati gli appositi registri. Tali registri, anche su supporto informatico, riportano la data e il luogo della cattura, la data di ingresso nel canile, i dati segnaletici e gli elementi utili alla sua identificazione, il numero di tatuaggio se presente e l'iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale - ARVET, gli eventuali interventi veterinari effettuati, l'elenco delle profilassi veterinarie, gli esami clinici praticati con i relativi risultati, gli episodi morbosì con relativi trattamenti profilattici e terapeutici, la data di eventuale sterilizzazione, la data di trasferimento presso altri canili, la data di affido, annotando le generalità del nuovo proprietario.

ART. 13 – PROCEDURE IN CASO DI CANI IDENTIFICATI

1. Nel caso in cui venga catturato come vagante un cane identificato, ossia dotato di tatuaggio o microchip:

- il Gestore avvia subito l'iter di rintraccio del proprietario e di comunicazione allo stesso del ritrovamento del cane;
- se il proprietario ritira il cane entro 10 giorni, al momento della consegna deve sottoscrivere il modulo predisposto dall'ASL ai fini della profilassi antirabbica;
- se entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, il proprietario non provvede al ritiro del proprio cane, il Gestore subito informa del caso la Polizia Municipale, tramite fax o e-mail al Protocollo del Comune, precisando giorno di cattura, numero di microchip o tatuaggio, nominativo del proprietario e tentativi di contatto effettuati senza esito;
- la Polizia Municipale provvederà a notificare al proprietario – e contestualmente a pubblicare all'Albo Pretorio – le informazioni relative al ritrovamento del cane di proprietà, informando che, se il cane non sarà ritirato, lo stesso potrà essere dato in affido temporaneo dopo 60 giorni dalla cattura e l'affido potrà essere definitivo dopo un anno dalla suddetta notifica e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- il Gestore, dopo 60 giorni dalla cattura, è autorizzato a effettuare, tramite l'Associazione, l'affido temporaneo del cane identificato che non viene ritirato. Il Gestore, se dopo un anno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso del ritrovamento del cane non ottiene alcun riscontro, aggiorna l'affido temporaneo in affido definitivo.

2. Al momento del ritiro del proprio cane il proprietario (o suo delegato) deve sottoscrivere un modulo compilato dal Gestore, o suo incaricato, che lo renda edotto delle spese sostenute per il recupero del cane e per la permanenza presso il canile, in base alle tariffe approvate dall'Amministrazione, nonché delle spese sostenute per eventuali interventi sanitari urgenti richiesti dal veterinario referente della struttura.

Tali spese saranno versate direttamente al Gestore, che dovrà rendicontarle annualmente al Comune.

Una copia del suddetto modulo è consegnata al proprietario (o suo delegato) e una copia viene trasmessa dal Gestore al Comune.

3. Ai fini del ritiro del cane il proprietario dovrà presentare documento di identità o, in caso di ritiro da parte di terzi, specifica delega scritta.

4. Nel caso in cui a ritirare il cane si presenti il nuovo proprietario e non quello registrato all'Anagrafe Canina Regionale – ARVET, perché non è stata fatta la cessione oppure la stessa non è stata aggiornata in ARVET, il nuovo proprietario – prima di ritirare il cane – dovrà rivolgersi presso il Servizio Veterinario dell'ASL per i dovuti accertamenti e regolarizzazioni.

ART. 14 – PROCEDURE IN CASO DI CANI NON IDENTIFICATI

1. Il cane catturato privo di identificativo permane nel reparto di prima accoglienza (canile sanitario) per un periodo minimo di 10 giorni, entro i quali dovrà essere identificato dai veterinari dell'ASL, attribuendogli il Comune come proprietario. Dopo tale periodo di osservazione sanitaria il cane può essere dato in affido o trasferito nel canile rifugio.

2. Qualora il cane non identificato venga reclamato dal proprietario, si procederà all'identificazione del cane e all'irrogazione di una sanzione amministrativa al richiedente per violazione della norma vigente sulla identificazione dei cani (art. 12 della L.R. 18/2004).

3. Il proprietario, prima della riconsegna da parte del Gestore del cane reclamato, dovrà:

- sottoscrivere, presso il canile, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere il proprietario dell'animale;
- sottoscrivere il modello di restituzione predisposto dall'ASL, ai fini della profilassi antirabbica;
- pagare al Gestore i costi per i servizi di cattura e mantenimento presso il canile come tariffati dal Comune di Chivasso.

ART. 15 - AFFIDI

1. Le procedure di affido dei cani presenti in canile sono seguite dall'Associazione di volontariato che dimostri di avere le competenze per svolgere questo compito e che opera all'interno del canile a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune di Chivasso. L'Associazione comunica al Comune il nominativo di uno o due volontari responsabili degli affidi, che dovranno garantire la presenza al canile almeno un giorno alla settimana.
2. I cani presenti nel canile, che sono stati identificati di proprietà del Comune nella persona del Sindaco pro-tempore o dell'Associazione che opera all'interno del canile, espletate le verifiche sanitarie, vengono dati in affidamento gratuito a chi ne faccia richiesta, secondo le modalità descritte di seguito.
3. I cani identificati ma non ritirati dai proprietari possono essere dati in affido temporaneo dopo 60 giorni dalla cattura. L'affido temporaneo può diventare definitivo solo dopo un anno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso del ritrovamento del cane, qualora il proprietario non provveda al ritiro del cane entro questo intervallo di tempo.
4. Nei primi 60 giorni di affido il responsabile degli affidi può effettuare controlli sul benessere dell'animale e l'affidatario può restituire il cane al canile in caso di incompatibilità. Superato tale termine il cane sarà considerato a tutti gli effetti di proprietà, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3.
5. L'Associazione, tramite figure professionali competenti, effettua per ogni cane presente in canile una valutazione comportamentale, che permetta di stabilire un Indice di Adottabilità (I.D.A.) per ogni animale, per favorire la migliore compatibilità con le persone che chiedono l'affido di un cane. Le schede di valutazione I.D.A. devono essere custodite in canile e disponibili per eventuali verifiche da parte del Comune, dell'ASL e del Gestore.
6. Lo strumento per raccogliere le generalità dei richiedenti un affido e altre informazioni utili nella scelta dell'animale è il "Questionario per richiedere l'affido di un cane" (d'ora in poi "questionario"). Esso deve essere proposto ad ogni visitatore del canile, informando che, in caso di interesse:
 - il questionario dovrà essere compilato in sede, sottoscritto e consegnato agli operatori volontari presenti in canile, che controfirmano per ricevuta;
 - il richiedente sarà invitato a un incontro formativo con l'incaricato del percorso di affidamento, da tenersi entro 30 giorni dalla data della richiesta, in cui saranno verificate le informazioni dichiarate nel questionario, in particolare le conoscenze relative al comportamento del cane e alla sua gestione.
7. Il questionario, predisposto dall'Associazione, permette di raccogliere, oltre le generalità del richiedente, una serie di informazioni utili alla valutazione dell'istanza, nel rispetto del benessere degli animali:
 - le motivazioni della richiesta di affido;
 - la possibilità di ospitare il cane in maniera adeguata e la volontà di stabilire con l'animale una relazione positiva e responsabile;
 - il grado di conoscenza teorica delle nozioni elementari relative al comportamento del cane e alla sua gestione;
 - indicazione del nome del cane a cui si è interessati per l'affido;
 - disponibilità a uno o più momenti di confronto con il responsabile degli affidi nei primi 60 giorni di affidamento, per verificare l'inserimento dell'animale nella famiglia ed eventuali problematiche che dovessero verificarsi;
 - l'assenza di precedenti per maltrattamenti degli animali e di specifiche prescrizioni in merito alla detenzione di animali;

8. La persona che richiede l'affido di un cane deve:

- a) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale;
- b) impegnarsi a partecipare a un incontro formativo con il responsabile degli affidi o con un suo incaricato, per valutare - dopo la compilazione del questionario e prima dell'affido - le conoscenze relative al comportamento del cane e alla sua gestione;
- c) essere disponibile a valutare un cane diverso da quello inizialmente individuato, nella logica di una relazione uomo-animale che sia rispettosa del benessere di entrambi;
- d) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
- e) non avere ricevuto dall'ASL o dagli Egli enti competenti specifiche prescrizioni in merito alla detenzione di animali

9. I questionari compilati devono essere registrati in ordine cronologico, con una numerazione annua progressiva, e custoditi presso il canile. Mensilmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco sintetico delle richieste pervenute, distinguendo quelle accolte e quelle respinte.

10. L'affidatario deve essere aiutato nella scelta del cane a lui più idoneo, ed essere eventualmente invitato a prendere in considerazione animali di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.

11. L'affidatario deve dare copia del documento di identità e del suo codice fiscale, in modo che il Gestore possa provvedere allo scarico del cane sui registri cartacei e informatici.

12. L'affido va generalmente favorito e incoraggiato. L'eventuale non accoglimento o rinvio di una richiesta di affido deve basarsi su gravi e oggettivi impedimenti in relazione al benessere dell'animale e dall'Associazione viene motivato e comunicato in forma scritta al richiedente e trasmesso per conoscenza al Comune.

ART. 16 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI

1. I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati, accompagnati dal Gestore o suoi delegati o dai volontari dell'Associazione presenti in struttura.

2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere negli altri spazi, quali aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.

3. Possono essere concesse autorizzazioni da parte del Comune per riprese fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.

ART. 17 - PROVENTI

1. I proventi delle tariffe per i servizi erogati dal canile (quali il recupero dei cani vaganti e la retta giornaliera) e i rimborsi per eventuali interventi sanitari urgenti sui cani identificati, sono riscossi dal Gestore.

2. Le offerte a favore dei cani ospitati nella struttura, come le adozioni a distanza o donazioni in natura (es. coperte, cibo in confezioni chiuse e integre e non sfuso o avanzi di mense) possono essere riscossi dal Gestore o dall'Associazione e devono sempre essere usati a vantaggio degli animali presenti in canile.

3. Relativamente ai proventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Gestore e l'Associazione predispongono e trasmettono all'Ufficio Ambiente del Comune, ciascuno per la propria parte, un consuntivo trimestrale delle entrate, suddivise per titoli (tariffe, rimborsi, offerte) e un rendiconto dettagliato di come sono state utilizzate le offerte ricevute.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
2. Le presenti norme regolamentari saranno parte integrante e sostanziale del Capitolato di affidamento del servizio di gestione del canile e delle convenzioni da sottoscrivere con il Gestore e con l'Associazione di volontariato.

**RESOCONTO SPESE SOSTENUTE PER MANTENIMENTO NEL CANILE COMUNALE
DEL CANE DI PROPRIETÀ RECUPERATO COME VAGANTE**

In data viene restituito a

Codice Fiscale.....

Carta Identità n. rilasciata da.....

In data scadenza

In qualità di: ☐ di legittimo proprietario

☐ delegato dal legittimo proprietario (***allegare delega***)

il cane identificato con microchip n.

recuperato perché vagante sul territorio comunale di Chivasso e ricoverato presso il canile

“Amica Cuccia” il giorno

L’art. 13 comma 2 e 3 del “Regolamento per la gestione del canile comunale” così recita:

2. Al momento del ritiro del proprio cane il proprietario (o suo delegato) deve sottoscrivere un modulo compilato dal Gestore, o suo incaricato, che lo renda edotto delle spese sostenute per il recupero del cane e per la permanenza presso il canile, in base alle tariffe approvate dall’Amministrazione, nonché delle spese sostenute per eventuali interventi sanitari urgenti richiesti dal veterinario referente della struttura.

Tali spese saranno versate direttamente al Gestore, che dovrà rendicontarle annualmente al Comune.

Una copia del suddetto modulo è consegnata al proprietario (o suo delegato) e una copia, viene trasmessa dal Gestore al Comune.

3. Ai fini del ritiro del cane il proprietario dovrà presentare documento di identità o, in caso di ritiro da parte di terzi, specifica delega scritta.

Ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento per la gestione del canile comunale" sopra riportato, si rende noto al proprietario che le spese sostenute sono state le seguenti:

cattura	€
permanenza in canile primi 10 giorni: € al giorno x giorni	€
permanenza in canile dall'11°giorno: € al giorno x giorni	€
eventuali interventi sanitari urgenti (indicare sotto quali)	€
TOTALE	€

N. B. Interventi sanitari urgenti effettuati:

.....

Somma versata al Gestore: Ricevuta n..... del	€
Somma ancora da versare	€

IL GESTORE DEL CANILE

.....

Per ricevuta

(firma del proprietario o suo delegato)

.....